



# **COMUNE DI MALTIGNANO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2010*

(pubblicato all' Pretorio il 19/04/2010 – n. 97/Reg.)

## **INDICE**

**ART. 1 OGGETTO**

**ART. 2 COMPOSIZIONE NOMINA E DURATA IN CARICA DELLA C.C.V.L.P.S.**

**ART. 3 TIPOLOGIA DI LOCALI, LUOGHI E IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA DELLA C.C.V.L.P.S**

**ART. 4 COMPITI DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5 TIPOLOGIA DI LOCALI, LUOGHI E IMPIANTI ESCLUSI DALLA VERIFICA DELLA C.C.V.L.P.S.**

**ART. 6 ULTERIORI CASI DI ESCLUSIONE DI VERIFICA DELLA C.C.V.L.P.S.**

**ART. 7 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8 RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA**

**ART. 9 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE**

**ART. 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.C.V.L.P.S.**

**ART. 11 NORMA FINALE**

**ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (di seguito definita C.C.V.L.P.S. o semplicemente "Commissione") di cui all'art. 141/bis del R.D. 06/05/1940 n. 635, così come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311 e s.m.i.

## **Art. 2**

### **Composizione, nomina e durata in carica della C.C.V.L.P.S.**

1. La C.C.V.L.P.S. nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova Commissione.
2. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 141/bis del R.D. n. 635/1940, la Commissione è così composta:

#### **Membri Effettivi:**

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato o, in mancanza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'ASUR Marche, Zona Territoriale n. 13, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto di elettrotecnica.

#### **Membri effettivi aggregati, ove necessario:**

- g) esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili
  - h) rappresentante del CONI con funzioni consultive ed esclusivamente per la verifica ed il collaudo degli impianti sportivi
  - i) altro esperto in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare
3. Per ogni componente della Commissione può essere previsto un supplente. Quest'ultimo partecipa alla seduta solo nel caso in cui il membro effettivo o la persona eventualmente delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
  4. la nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro rispettivi supplenti.
  5. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti all'albo o ordine, operanti in provincia.
  6. Possono altresì far parte su loro richiesta:
    - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
    - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
  7. Le funzioni di Segretario verbalizzante, nonché la gestione amministrativa e la predisposizione di tutti gli atti necessari per il funzionamento della C.C.V.L.P.S., sono svolte dal Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa e, in caso di sua assenza, ad altro dipendente comunale nominato all'uopo dal Sindaco.

### **Art. 3**

#### **Tipologia di locali, luoghi e impianti soggetti a verifica della C.C.V.L.P.S.**

1. Sono sottoposti ai compiti di vigilanza della C.C.V.L.P.S. i seguenti luoghi, locali o impianti:
  - teatri
  - teatro tenda
  - cinematografi
  - cinema-teatri
  - locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
  - sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club
  - luoghi destinati a spettacoli viaggianti
  - parchi di divertimento
  - circhi
  - luoghi all'aperto, delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere
  - locali multiuso, adibiti cioè originariamente ad attività non spettacolistiche ma utilizzate occasionalmente per attività diverse
  - sale polivalenti, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento ma utilizzate occasionalmente per attività diverse
  - impianti sportivi in genere, quando sono attivi con accesso al pubblico, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori
  - piscine natatorie aperte al pubblico, comprese quelle annessa a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto

### **Art. 4**

#### **Compiti di vigilanza della Commissione**

1. La C.C.V.L.P.S. di cui all'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo indicativamente elencati all'art. 3.
2. In particolare la Commissione provvede a:
  - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
  - f) esprimere il parere di cui all'art. 4, commi 4 e 5, e all'art. 5 del D.M. 18 maggio 2007, ai fini del procedimento di registrazione e conseguente rilascio, dal parte del Comune, del codice

identificativo sia delle nuove attività di spettacolo viaggiante, prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, sia delle attività di spettacolo viaggiante già esistenti alla data di entrata in vigore del citato D.M. (12 dicembre 2007), per la prosecuzione dell'esercizio sul territorio nazionale.

3. La Commissione, nei suoi membri permanenti e in quelli aggregati che hanno rilasciato il parere specifico richiesto, ha potere ispettivo e, per il tramite del Responsabile del Settore competente o degli organi di Polizia Municipale, anche sanzionatorio.

## **Art. 5**

### **Tipologia di locali, luoghi e impianti esclusi dalla verifica della C.C.V.L.P.S.**

1. Sono esclusi dai compiti di vigilanza della C.C.V.L.P.S. i seguenti locali, luoghi o impianti:
  - luoghi all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. In Tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a 80 cm. e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico
  - circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati
  - pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione
  - manifestazioni fieristiche
  - sagre e fiere
  - mostre ed esposizioni prive di strutture per lo stazionamento del pubblico
  - spettacoli viaggianti, nei limiti di quanto specificato all'art. 6
2. Nei casi di cui al comma precedente, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui all'art. 68 o 69 del TULPS o ad altra autorizzazione comunale oppure a dichiarazione di inizio di attività, e anche nei casi in cui la manifestazione è promossa ed organizzata dal Comune, deve essere comunque presentata, a corredo della domanda o della DIA, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a forma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 46/90 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.

## **Art. 6**

### **Ulteriori casi di esclusione di verifica della C.C.V.L.P.S.**

#### **A) Art. 142 del R.D. n. 635/1940**

1. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e delle strutture seguenti per i quali, come previsto dall'art. 142 del citato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.):
  - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
  - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

2. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 3.

#### **B) Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Per il locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, o all'albo degli architetti o al Collegio dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

#### **C) Allestimenti temporanei**

1. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. 635/40), non occorre un'altra verifica, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati detti allestimenti richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza. Pertanto prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare, contestualmente alla richiesta della licenza ex art. 68 o 69 del TULPS:
  - a) nel caso in cui non si debba procedere alla reinstallazione degli allestimenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego
  - b) nel caso di reinstallazione degli allestimenti, l'organizzatore dovrà presentare, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), anche le dichiarazioni, a firma di un tecnico abilitato, sia di corretto montaggio di detti allestimenti sia di conformità per ogni singolo impianto elettrico ai sensi della Legge 46/90
2. Decorsi i due anni di cui al comma 1, l'organizzatore deve presentare una nuova richiesta di sopralluogo. In caso di utilizzo delle stesse attrezzature e degli stessi impianti e in assenza di modifiche sostanziali nella loro dislocazione, è data facoltà alla Commissione di delegare, per il sopralluogo, una commissione ristretta individuata al proprio interno.

#### **D) Manifestazioni temporanee**

1. Sono altresì escluse dai compiti di vigilanza della Commissione le seguenti manifestazioni temporanee:
  - a) spettacoli e trattenimenti in luoghi all'aperto in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre situazioni non facilmente rimuovibili;
  - b) installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante (ad eccezione dei parchi di divertimento di cui al D.M. 18/05/2007).
2. Per le manifestazioni di cui alla lettera a), è fatto obbligo di produrre al Comune di Maltignano copia dell'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di un tecnico abilitato, la dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.
3. Per le manifestazioni di cui alla lettera b) è fatto obbligo di produrre al Comune di Maltignano copia della licenza di esercizio, copia del libretto di attività di cui al D.M. 18 maggio 2007, dichiarazione di corretto montaggio secondo le modalità di cui al citato decreto e copia dell'attestato di assicurazione di responsabilità civile relativa all'attrazione con idoneo massimale di copertura.

#### **Art. 7**

#### **Funzionamento della Commissione**

**a) Convocazione;**

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S. a tutti i componenti effettivi.
2. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti effettivi aggregati, indicati all'art. 2, sub lettere g), h) e i), qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.
3. L'invito contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea, almeno 5 giorni prima la data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione
5. La data della riunione viene comunicata, nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, il quale potrà parteciparvi direttamente o tramite un proprio rappresentante, e/o presentare memorie e documenti.
6. I sopralluoghi saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17:00, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

**b) Riunione:**

1. Le riunioni si tengono di norma presso le sede comunale, ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nonché di quelli aggregati di cui alle lettere g), h) ed i) del medesimo articolo se sono stati convocati.
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare in ordine cronologico.

**c) Formulazione del parere e relativo verbale;**

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi ed eventuali aggregati.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro 5 giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
3. I commissari hanno l'obbligo di astenersi o di delegare altri nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del C.P.C., comunicando al Presidente della Commissione, con congruo anticipo, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
4. Il parere deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art .3 della L. 241/1990 e s.m.i.
5. Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, nonché le deleghe eventualmente conferite, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:
  - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
  - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;

- eventuali dichiarazioni di voto;
  - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
6. Il verbale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario stesso e da tutti i componenti presenti.
  7. Un estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato all'interessato (anche via fax) a cura del segretario della C.C.V.L.P.S, nonché al Responsabile competente per il rilascio delle licenze ex artt. 68, 69 e 80 del TULPS.
  8. Il segretario della C.C.V.L.P.S ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

## **Art. 8**

### **Richiesta di intervento della Commissione - Modalità e contenuto della domanda.**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo e la richiesta deve essere presentata al Comune:
  - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione) o per il rilascio del parere di cui agli articoli 4 e 5, comma 2, del D.M. 18 maggio 2007
  - b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.)
  - c) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.
2. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e della ricevuta di pagamento di cui all'articolo 10.
3. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni.
4. Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.
5. La richiesta di intervento dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - dati relativi al soggetto richiedente
  - tipo di richiesta
  - tipo di attività
  - nome, cognome e recapito del progettista
  - riferimenti ad eventuali precedenti atti della CPVLS o della CCVLPS
  - elenco dei documenti allegati
  - in caso di manifestazione temporanea, anche l'ubicazione e il periodo di svolgimento della manifestazione e la data di approntamento dei locali e/o degli impianti e/o delle attrezzature
6. Fatta eccezione per le manifestazioni temporanee, in tutti gli altri casi gli interessati, successivamente alla presentazione della richiesta del sopralluogo, devono comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti da verificare. Detta comunicazione sarà inoltrata, a cura del segretario, alla Commissione.

## **Art. 9**

### **Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione.**

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del presente regolamento. Tra i delegati devono comunque essere compresi un medico delegato dal dirigente

medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco, o suo delegato, o in mancanza, altro tecnico del luogo.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

#### **Art. 10**

##### **Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S.**

1. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 635/1940, è dovuta alla Commissione, a titolo di diritti di sopralluogo, una somma la cui misura sarà stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. La Giunta Comunale può altresì prevedere, con la medesima deliberazione di cui al comma 1 o con successiva separata deliberazione, anche il pagamento e la misura di eventuali diritti di istruttoria, nonché la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della Commissione.
3. Le spese sono a totale ed esclusivo carico di chi richiede l'intervento della Commissione.
4. Il richiedente deve versare la somma dovuta, al Comune, prima del sopralluogo, mediante c.c.p. n. 14029631 intestato alla Tesoreria del Comune di Maltignano, indicando nella causale "*Richiesta di intervento della C.C.V.L.P.S. di Maltignano – diritti di sopralluogo*". La relativa ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla richiesta di intervento o alla comunicazione di avvenuto approntamento dei locali e/o impianti di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. Non è dovuta alcuna somma per i controlli periodici di cui all'art. 9 del presente regolamento.
6. **Non è altresì dovuta alcuna spesa per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinati dall'Amministrazione Comunale, la quale, pertanto, si assumerà il relativo onere economico.**

#### **Art. 11**

##### **Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS, al relativo regolamento di attuazione e al D.M. 18 maggio 2007, nonché alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per quanto attiene alla disciplina generale sul procedimento amministrativo e sulla documentazione amministrativa.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera consiliare di approvazione.